



**COMUNE DI STAZZEMA**  
Medaglia d'oro al valor militare

**- VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO -**  
CONFERMA O STRALCIO DELLE PREVISIONI DI TRASFORMAZIONE  
DECADUTE, ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DI PREVISIONI E  
PERIMETRAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE IN  
ADEGUAMENTO O CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE  
SOVRAORDINATA (P.I.T. con valenza di P.P.R., P.T.C., P.S.)

**Deliberazione G.C. di "Avvio del Procedimento" n. 138 del 10.8.2017**

**PERFEZIONAMENTO E PRECISAZIONE**  
degli obiettivi e dei contenuti di  
"Avvio del Procedimento"

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

◦ ◦ ◦

Febbraio 2018

**PERFEZIONAMENTO E PRECISAZIONE**  
degli obiettivi e dei contenuti di  
“Avvio del Procedimento”

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

INDICE

|   |   |
|---|---|
| 1. Contenuti della deliberazione di “Avvio del procedimento” .....          | 3 |
| 2. Contributi pervenuti ed azioni conseguenti .....                         | 4 |
| 3. Precisazione degli obiettivi e dei contenuti della Variante.....         | 4 |
| 4. Previsioni oggetto di co-pianificazione (articolo 25 L.R. 65/2014) ..... | 7 |
| 5. Precisazioni in riferimento al procedimento di V.A.S.....                | 8 |

Allegati tecnici per la co-pianificazione

- Schede analitiche e descrittive delle previsioni oggetto di co-pianificazione
  - Cartografia localizzativa previsioni oggetto di co-pianificazione
-

## **1. Contenuti della deliberazione di ”Avvio del procedimento”**

Il Comune di Stazzema con Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 18.8.2017 ha formalmente avviato il procedimento di formazione della “*Variante al Regolamento Urbanistico (R.U.)*”, avente per oggetto “*la conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione decadute, l’adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e generale, in adeguamento o conformità alla pianificazione sovraordinata*” (P.I.T. con valenza di P.P.R., P.T.C., P.S.), ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 65/2014 e dell’articolo 21 del P.I.T./P.P.R..

Tenendo conto del quadro di riferimento normativo e legislativo precedentemente richiamato, la suddetta deliberazione è stata corredata da un’apposita “Relazione di avvio del procedimento” (redatto ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 65/2014) e dal contestuale “Documento preliminare e di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.” (redatto ai sensi dell’articolo 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i.). In sintesi i contenuti della relazione di avvio del procedimento hanno riguardato:

- la definizione e l’inquadramento dei riferimenti legislativi e pianificatori (1);
- la ricognizione degli elementi di coerenza e adeguamento al P.I.T./P.P.R. (2), con particolare riferimento alla disciplina dell’Ambito di paesaggio n° 2 “Versilia e costa apuana” e dei “Beni paesaggistici formalmente riconosciuti”, comprensiva dell’analisi dei preliminari elementi di verifica dell’adeguatezza della Variante;
- la ricognizione degli elementi di coerenza e conformità al P.S. vigente (3), con particolare riferimento all’articolazione, forma e contenuti del Quadro propositivo (progettuale), alla definizione del perimetro transitorio del territorio urbanizzato (ai sensi dell’articolo 224 della L.R. 65/2014), comprensiva dei preliminari elementi di verifica della conformità della Variante;
- la descrizione e considerazione dei contenuti, dell’articolazione e della forma del R.U. vigente (4), anche al fine di valutare l’entità e la parzialità dei contenuti di variante;
- la definizione degli obiettivi, delle finalità e dei principali contenuti (ipotesi di interventi, azioni e previsioni) della Variante al R.U. (5), comprensiva degli appositi allegati grafici e cartografici di natura ricognitiva e localizzativa;
- la definizione del quadro conoscitivo esistente e di riferimento (6) e della sintesi dei contenuti delle preliminari attività di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di conseguente verifica di assoggettabilità (7), con esplicito rimando ai contenuti del relativo “Documento preliminare”;
- l’individuazione degli enti ed organismi competenti ed interessati (8), ai fini dei contributi alla fase preliminare ed in ragione del processo di partecipazione da programmare e attivare.

Il provvedimento di avvio del procedimento, unitamente ai documenti richiamati, sono stati quindi pubblicati, resi pubblici ed eventualmente trasmessi in copia, secondo le modalità, le procedure, i termini e le indicazioni di legge.

Successivamente, per la stessa variante al R.U., il Comune di Stazzema ha anche formalmente richiesto (con nota del 25.9.2017) la convocazione della “Conferenza di Co-pianificazione” ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 65/2014, relativamente alle eventuali previsioni concernenti impegni di suolo non edificato in aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato, già indicate e descritte nella suddetta Relazione di avvio del procedimento.

## **2. Contributi pervenuti ed azioni conseguenti**

Successivamente all'atto di avvio del procedimento, la Regione Toscana ed in particolare la "Direzione Urbanistica e politiche abitative" del "Settore Pianificazione del territorio", ha trasmesso un apposito "*Contributo tecnico*" contenente la richiesta di chiarimenti (ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 65/2014) e al contempo di integrazioni ai fini della convocazione della conferenza di co-pianificazione (di cui all'articolo 25 della stessa L.R. 65/2014). In particolare la Regione Toscana:

- chiede di chiarire se il provvedimento di avvio del procedimento in oggetto si riferisca ad una variante puntuale al R.U. vigente, oppure ad una variante generale che va a sostituire lo stesso R.U. vigente attraverso la riproposizione o alienazione di gran parte delle previsioni già decadute (dal 15.6.2016), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 della ex L.R. 1/2005;
- ricorda e precisa che, relativamente alle ipotesi di trasformazione (leggasi: previsioni) esterne al perimetro del territorio urbanizzato comportanti impegno di suolo non edificato, così come individuate e richiamate nel provvedimento di avvio, sono ammesse alla conferenza di co-pianificazione soltanto quelle a destinazione non residenziale, in forza di quanto disposto dall'articolo 4 comma 7 della L.R. 65/2014.

In questo quadro richiede inoltre per le suddette ipotesi localizzative oggetto di copianificazione appositi elaborati finalizzati ad assicurare la verifica di conformità ai principi generali della stessa L.R. 65/2014 ed il rispetto della disciplina del P.I.T./P.P.R..

Nei paragrafi che seguono sono pertanto formulate le dovute "precisazioni" in ordine ai contenuti e agli obiettivi della Variante al R.U. di che trattasi ed al contempo individuati, descritti ed argomentati i contenuti e le "elaborazioni integrative" richieste ai fini della convocazione della conferenza di co-pianificazione, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della L.R. 65/2014.

## **3. Precisazione degli obiettivi e dei contenuti della Variante**

Come anticipato al precedente Capitolo 1, il Capitolo 5 (*Obiettivi, finalità e principali contenuti della Variante al R.U.*) della "Relazione di avvio del procedimento", secondo quanto indicato dall'articolo 17 della L.R. 65/2014), ha definito ed esplicitato i contenuti essenziali e le previsioni della Variante al R.U.. In considerazione dei contributi espressi dalla Regione Toscana (sintetizzati al precedente Capitolo 2), al fine di chiarire gli eventuali elementi di incertezza segnalati, di seguito sono precisati gli obiettivi ed i contenuti della Variante al R.U. di che trattasi che devono pertanto considerarsi un "perfezionamento" di quanto indicato nel provvedimento di avvio del procedimento.

La Variante al R.U. (in attesa della complessiva redazione dei nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 65/2014 e stante la recente variante di natura normativa) ha come obiettivo preliminare la presa d'atto dell'avvenuta decadenza delle principali previsioni di trasformazione urbanistica e territoriale (nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica) contenute nel R.U. vigente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 della ex L.R. 1/2005 (ed ora dell'articolo 95 della L.R. 65/2014), che attualmente si configurano pertanto quali "Aree non pianificate" ai sensi dell'articolo 63 della ex L.R. 1/2005 (ed ora dell'articolo 105 della L.R. 65/2014). In questo quadro,

anche a fronte di specifiche manifestazioni di interesse formulate da singoli cittadini, si propone di integrare il solo testo normativo al fine di assicurarne la corretta applicazione in ragione degli effetti di efficacia determinati dalle richiamate decadenze di legge, senza pertanto intervenire sulla modifica o variazione delle indicazioni localizzative e cartografiche dello stesso R.U..

Al contempo si tratta di procedere all'individuazione, ovvero all'adeguamento e/o integrazione di previsioni e perimetrazioni di aree d'interesse generale (verde, attrezzature, impianti, parcheggi, ecc.) in ragione delle mutate esigenze di standard urbanistici e spazi pubblici, anche in risposta ad esigenze di natura operativa riscontrate nell'ambito dell'attività amministrativa e degli uffici tecnici comunali. Si tratta anche di localizzare correttamente alcune opere ed interventi concernenti l'adeguamento della viabilità e delle urbanizzazioni primarie al fine di migliorare l'accessibilità di alcuni frazioni e centri abitati.

Si tratta infine di recepire nell'ambito della strumentazione urbanistica comunale previsioni e perimetrazioni di natura sovraordinata, con particolare riferimento alla localizzazione dei "Bacini estrattivi della Alpi Apuane" (soggetti a piano attuativo), ai sensi del P.I.T. con valenza di P.P.R.. In questo quadro si prevede inoltre di procedere con l'aggiornamento del quadro conoscitivo del P.T.C. in applicazione dell'articolo 60 della relativa disciplina, con la corretta deperimetrazione delle "Aree di pertinenza fluviale" anche in ragione degli interventi e delle opere di messa in sicurezza idraulica del torrente Vezza nel frattempo definitivamente realizzati, al fine di poter procedere con la conseguente conferma di una sola specifica previsione concernente nuovi insediamenti artigianali (P.I.P).

Infine si tratta di introdurre alcune circoscritte e limitate (sia in termini quantitativi che in termini localizzativi e spaziali) nuove previsioni di trasformazione, concernenti la realizzazione di due soli nuovi insediamenti (non residenziali), nonché di nuovi spazi pubblici (verde e parcheggi) a servizio degli insediamenti esistenti.

Tenendo a riferimento quanto precedentemente descritto e fermo restando il rispetto delle disposizioni e della disciplina (statutaria e strategica) del P.S. vigente e l'efficacia del P.I.T. con valenza di P.P.R., la Variante al R.U. si sostanzia come variante ordinaria (ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della L.R. 65/2014) con limitate e circoscritte modifiche ed integrazioni alle previsioni indicate nella cartografia del piano (sia di quadro conoscitivo che di quadro propositivo) e alla corrispondente disciplina (quindi con proposte di emendamento, modifica ed integrazione del testo normativo).

La variante di che trattasi si configura come ordinaria (pertanto non semplificata) in quanto determina, solo in parte e per alcune specifiche previsioni, la variazione e la modifica di previsioni anche comportanti impegno di suolo in aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato individuato - in via transitoria (ai sensi dell'articolo 224 della L.R. 65/2914) - secondo la disciplina e le indicazioni del P.S. vigente (si veda la riguardo quanto già descritto nella Relazione di avvio del procedimento). L'intero territorio comunale infatti è classificato ed individuato dal P.S. vigente quale area ad "esclusiva o prevalente funzione agricola" e pertanto, per esclusione, qualsiasi nuovo impegno di suolo non edificato risulta inevitabilmente esterno al perimetro del territorio urbanizzato.

In forma necessariamente sintetica sono **obiettivi generali e conseguenti azioni (previsioni) della Variante al R.U., esclusi dalla conferenza di co-pianificazione**, in

quanto non comportanti impegno di suolo non edificato, ovvero inquadrabili tra le fattispecie di cui all'articolo 25 comma 2 della L.R. 65/2014:

- a) Recepimento della disciplina concernente i “Bacini estrattivi delle Apuane”, soggetti a piani attuativi ai sensi dell'articolo 113 della L.R. 65/2014, in applicazione delle specifiche disposizioni dell'Allegato 5 del P.I.T. con valenza di P.P.R., con contestuale introduzione di disposizioni normative volte a garantire il rispetto e il raccordo con la pianificazione sovraordinata. In questo quadro si tratta anche di recepire la disciplina concernente le “Aree estrattive del Cardoso” in attuazione di provvedimenti amministrativi regionali e comunali vigenti e/o già approvati.
- b) Implementazione del quadro conoscitivo del P.T.C. vigente, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60 (aree di pertinenza fluviale) con la presa d'atto dei lavori e delle opere di messa in sicurezza idraulica realizzate sul torrente Veza, con particolare riferimento alla definitiva deperimetrazione dell'area entro cui già ricadono le previsioni di “*Insedimento produttivo di progetto*” (P.I.P.) di Colle del Cavallo.
- c) Presa d'atto dell'avvenuta decadenza ai sensi di legge (e pertanto della relativa efficacia conformativa) delle previsioni di trasformazione e conseguenti disposizioni normative concernenti: gli “*Insedimenti residenziali di progetto*” (destinate ad interventi di nuova edificazione residenziale), gli “*Insedimenti residenziali in formazione*” (destinate ad interventi di nuova edificazione residenziale mediante Piano di Lottizzazione), le “*Aree industriali di riconversione*” (destinate ad interventi di ristrutturazione urbanistica prevalentemente residenziale, mediante previo Piano Attuativo); già in via preliminare elencate ed identificate cartograficamente nell'appendice alla Relazione di avvio del procedimento.
- d) Contestuale e conseguente integrazione delle Norme tecniche di attuazione con l'introduzione di apposite disposizioni volte ad assicurare la corretta gestione degli insediamenti esistenti e l'attività edilizia ordinaria, nell'ambito delle suddette zone oggetto di decadenza. Per le aree precedentemente destinate a nuova edificazione residenziale si prevede il rimando all'applicazione delle norme già riferite alle aree del “*Sistema agricolo collegato al sistema insediativo*”, mentre per quelle artigianali oggetto di ristrutturazione urbanistica si prevede il rimando all'applicazione delle norme già riferite alle aree classificate “*Insedimento produttivo consolidato*”.
- e) Modifica alle previsioni cartografiche con l'introduzione e la localizzazione di limitate previsioni di adeguamento, miglioramento ed integrazione della viabilità e dei parcheggi esistenti (*Aree per parcheggio pubblico*), con particolare riferimento a piccole tratte di raccordo e/o di accesso alle aree di parcheggio in località Iacco e in frazione Stazzema. In questo quadro si prevede inoltre la localizzazione di ulteriori previsioni volte a migliorare gli elementi di accessibilità (*Percorsi pedonali, ciclabili e percorsi storici*) con particolare riferimento ad un passaggio pedonale in loc. Bucone nella stessa frazione di Stazzema e all'adeguamento e consolidamento della viabilità vicinale nella stessa loc. Iacco (oggetto di interventi promossi dal Consorzio di Bonifica).
- f) Correzioni e modifiche puntuali, anche in esito a specifiche manifestazioni di interesse pervenute e/o rilevate nell'ambito dell'attività amministrative dell'ufficio tecnico, alle cartografie in riferimento alla classificazione degli insediamenti esistenti. In particolare, anche tenendo conto dei materiali documentali prodotti (cartografie catastali ottocentesche), si tratta di introdurre per alcuni casi specifici la corretta classificazione di “*Insedimento di matrice storica*” in luogo di



“*Insediamiento residenziale recente*”, con la relativa perimetrazione cartografica degli spazi pertinenziali e l’attribuzione della necessaria classificazione tipologica ai fini delle modalità di applicazione delle diverse categorie di intervento ammesse.

- g) Modifica e variazione alle disposizioni normative concernenti il territorio rurale ed in particolare il “*Territorio a prevalente naturalità diffusa e di interesse agricolo - Aree boscate*”, con l’introduzione di norme volte ad assicurare la realizzazione degli interventi di gestione e manutenzione forestale in applicazione della L.R. 39/2000 (Legge forestale della Toscana) e s.m.i. e del relativo regolamento attuativo di cui alla D.P.G.R. 48R/2000 e s.m.i..

Ulteriori obiettivi e finalità della Variante al R.U. sono quelle di apportare modifiche ed integrazioni all’atto di governo del territorio vigente, in conseguenza al riscontro di errori materiali e discordanze grafiche e/o cartografiche, ovvero di formulare modifiche normative e cartografiche allo strumento urbanistico volte a risolvere criticità e problematicità (prevalentemente di carattere operativo) che sono emerse nel corso della sua ordinaria attuazione e applicazione amministrativa.

In questo quadro si vogliono inoltre correggere errori materiali, refusi di stampa ed errori sintattici presenti nel testo normativo, oltre ad introdurre correttivi ritenuti utili alla migliore applicazione delle norme in forza dell’esperienza maturata dall’ufficio tecnico comunale.

#### **4. Previsioni oggetto di co-pianificazione (articolo 25 L.R. 65/2014)**

In applicazione alle disposizioni di cui all’articolo 4 e 25 della L.R. 65/2014 e tenendo conto del perimetro del territorio urbanizzato individuato, in via transitoria ed ai sensi dell’articolo 224 della stessa L.R. 65/2014, sulla base della disciplina del P.S. vigente (si veda al riguardo quanto già descritto nella Relazione di avvio del procedimento), sono localizzazioni comportanti impegno di suolo non edificato oggetto della conferenza di co-pianificazione per la variante di che trattasi, le seguenti previsioni (come meglio localizzate e descritte negli allegati tecnici alla presente relazione):

- 1) Conferma della previsione di “*Insediamiento produttivo di progetto*” (P.I.P.) di Colle del Cavallo (per la parte che risulta non ancora attuata – U.M.I. II, esterna all’impianto esistente di conferimento e stoccaggio del cippato), anche in esito all’aggiornamento del quadro conoscitivo del P.T.C., con la contestuale integrazione delle disposizioni normative secondo le indicazioni contenute nelle “linee di indirizzo” definite con Deliberazione di Consiglio Comunale (si veda al riguardo quanto già descritto nel Documento di avvio del procedimento).
- 2) Localizzazione di una nuova area da destinare ad attività artigianale per esclusive attività di depositi, spazi espositivi, aree di stoccaggio e prima lavorazione all’aperto, nell’ambito di ex aree estrattive (con esclusione di interventi di nuova edificazione), poste in stretta relazione funzionale con i bacini estrattivi in località Cardoso, con contestuale localizzazione di nuove previsioni per “*Aree per parcheggio pubblico*” localizzate nei contermini spazi in loc. Loppiedo.
- 3) Localizzazione di una nuova limitata e circoscritta area da destinare ad “*Insedimenti commerciali – direzionali di progetto*” (limitatamente alla sola destinazione commerciale al dettaglio), mediante interventi di nuova edificazione (per una S.U.L. non superiore a mq. 200), posta in un ambito già urbanizzato contermini ad insediamenti, attrezzature e dotazioni territoriali esistenti in loc. Retignano.

- 4) Incremento delle dotazioni per “*Aree a verde pubblico e verde sportivo*” nella Frazione di Levigliani, mediante la localizzazione di una nuova previsione in ambiti contermini alla viabilità esistente, con il contestuale ampliamento delle altre previsioni già esistenti (parcheggi e aree di sosta).
- 5) Incremento delle dotazioni per “*Aree per parcheggio pubblico*” nella Frazione di Cardoso, mediante la localizzazione di una nuova previsione nelle aree concernenti l'ex cava La Penna (oggi dismessa), già oggetto di interventi di recupero e ripristino ambientale ai sensi della L.R. 35/2015.
- 6) Incremento delle dotazioni per “*Aree per parcheggio pubblico*” nella frazione di Pomezzana, mediante la localizzazione di una nuova previsione nelle aree (sostanzialmente intercluse) poste in prossimità alla viabilità esistente di accesso al paese.

Per le suddette previsioni, ai fini di procedere con la corretta verifica degli elementi e dei contenuti di conformità alla legge regionale e al P.I.T. con valenza di P.P.R., sono prodotte apposite schede analitiche e descrittive contenenti in particolare la corretta identificazione cartografica delle aree interessate, il regesto dei dati conoscitivi ed interpretativi (con specifica attenzione per gli elementi di vulnerabilità in relazione alle risorse potenzialmente interessate), la ricognizione dei “beni paesaggistici” eventualmente interessati, la ricognizione delle indicazioni di pericolosità (idraulica e geomorfologica), la documentazione fotografica, le principali indicazioni di natura normativa (prescrizioni, parametri dimensionali e urbanistici).

Inoltre per le stesse previsioni è prodotta una cartografia localizzativa di sintesi, anche riferita al R.U. vigente, al fine di coglierne le interazione e le possibili interferenze con l'insieme delle previsioni urbanistiche vigenti.

## **5. Precisazioni in riferimento al procedimento di V.A.S.**

Come già anticipato al Capitolo 7 (Sintesi dei contenuti delle attività di V.A.S. preliminari) della “Relazione di avvio del procedimento” e come ampiamente argomentato nel contestuale “*Documento preliminare di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.*” la L.R. 10/2010 come da ultimo modificata dalla L.R. 17/2016 (5bis. Atti di governo del territorio soggetti a V.A.S.) dispone in particolare che “... *i comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della V.A.S. sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. 65/2014 ...*” (comma 1, ovvero il P.S., il P.O. e il R.U.), inoltre anche “... *le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a V.A.S. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b bis ...*” (comma 3). Tuttavia l'articolo 5 comma 3 stabilisce altresì che “... *l'effettuazione della V.A.S. è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 [verifica di assoggettabilità], della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi: a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti; b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2; c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti ...*”.

Trattandosi in questo caso di Variante al R.U. necessariamente non generale e per sua natura minore, peraltro riferita a porzioni circoscritte di territorio, non aventi le caratteristiche indicate all'articolo 5 comma 2, si è proceduto con la “*Verifica di*



*assoggettabilità alla V.A.S.” della suddetta variante da redigersi ed effettuarsi ai sensi dell’articolo 22 della stessa L.R. 10/2010 e s.m.i..*

La parzialità, il contenuto minore e non generale della suddetta Variante al R.U. è deducibile infatti dagli obiettivi e dai contenuti precisati e descritti al precedente Capitolo 3 che, in estrema sintesi, riguardano:

- la presa d’atto dell’avvenuta decadenza delle principali previsioni di trasformazione urbanistica e territoriale (nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica) contenute nel R.U vigente,
- l’individuazione, ovvero all’adeguamento e/o integrazione di previsioni e perimetrazioni di aree d’interesse generale (verde, attrezzature, impianti, parcheggi, ecc.);
- il recepimento di previsioni e perimetrazioni di natura sovraordinata, ai sensi del P.I.T. con valenza di P.P.R. e del P.T.C.;
- l’introduzione di alcune circoscritte e limitate (sia in termini quantitativi che in termini localizzativi e spaziali) nuove previsioni di trasformazione, concernenti la realizzazione di nuovi insediamenti (non residenziali), ovvero di nuovi spazi pubblici (verde e parcheggi) a servizio degli insediamenti esistenti.

In questo quadro peraltro il suddetto Documento preliminare di V.A.S. propone le proprie conclusioni, considerando i contenuti e le elaborazioni prodotte, con particolare riferimento agli elementi di conformità (al P.I.T/P.P.R. e al P.S.) e compatibilità (ambientale), nonché ai criteri di valutazione indicati dalla L.R. 10/2010 (e dallo specifico allegato I), dichiarando - in definitiva - che la Variante al R.U. di che trattasi e le probabili previsioni in essa potenzialmente contenute sono da escludere dal procedimento di V.A.S. in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i..

Tale interpretazione e conclusione risulta peraltro confermata nell’ambito delle consultazioni preliminari e dei contributi pervenuti al procedimento di V.A.S. con particolare riferimento a quanto segnalato dall’Autorità Idrica Toscana, dalla soc. GAIA, dalla stessa Regione Toscana, dal Genio Civile e da ARPAT. In particolare l’agenzia regionale per la protezione ambientale, proprio nel considerare i contenuti e gli obiettivi della proposta di Variante al R.U. formula le seguenti considerazioni conclusive: *“... sulla base dei contenuti espressi nel Documento Preliminare e per la tipologia della variante, che si caratterizza come un adeguamento e correzione di scelte pianificatorie già valutate e inserite in Piani Urbanistici superiori, si può ritenere che la variante in oggetto, risulta coerente con i piani di governo sovraordinati esaminati e per quanto riguarda gli impatti ambientali attribuibili, mostrano scarsa significabilità. Considerato anche il livello di pianificazione, che non prevede ancora fasi esecutive, e l’adeguatezza metodologica adottata, per la valutazione degli impatti, si esprime una condivisione alla scelta di non assoggettare a V.A.S. la proposta in oggetto ...”.*

In conclusione le previsioni potenzialmente introducibili con la Variante al R.U. riscontrano (anche in ragione delle precisazioni formulate al precedente Capitolo 3) un quadro generale di compatibilità ambientale complessivamente positivo e sostenibile, nonché un quadro di sostanziale coerenza con la disciplina della pianificazione territoriale vigente, tali da ritenere che la stessa Variante al R.U. sia da escludere dal procedimento di V.A.S. in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i..



## GRUPPO DI LAVORO

### **Responsabile del procedimento**

Simone Lorenzi

### **Progettista incaricato**

SOC. TERRE.IT S.R.L.

Fabrizio Cinquini

Michela Biagi

Valeria Dini

Paolo Perna

### **Indagini idrogeologiche e sismiche**

G&Geo Studio Geologi Associati

Vanessa Greco

### **Sindaco**

Maurizio Verona

---

## **PERFEZIONAMENTO E PRECISAZIONE**

degli obiettivi e dei contenuti di

“Avvio del Procedimento”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA